



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

ORIGINALE

Registro Generale n. 77

**ORDINANZA DEL SINDACO
N. 2 DEL 07-02-2018**

Oggetto: EMERGENZA IDRICA COMUNE DI OZIERI. RICHIESTA AUTOBOTTE PER FORNITURA ACQUA POTABILE ALLA POPOLAZIONE, FRAZIONE FRAIGAS - CHILIVANI.

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Murgia Marco

IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

VISTO l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia";

VISTO il T.U. Delle Leggi sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO l'art. 98 del D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";

VERIFICATA l'interruzione di acqua potabile da parte delle FF.SS. a cui erano collegate n. 18 utenze domestiche ricadenti nelle Frazioni di Fraigas - Chilivani.

VISTA l'impossibilità di ABBANOVA S.p.a di fornire un adeguato servizio di somministrazione acqua potabile per mancanza di condotte nella zona Fraigas-Chilivani;

VISTA l'interruzione della fornitura d'acqua per uso irriguo da parte della Diga di Monte Lerno (Pattada) che sofferiva all'esigenza attraverso l'utilizzo di un Acquedotto Rurale gestito dal Consorzio di Bonifica di Ozieri, a cui sono collegate attualmente le 18 utenze domestiche ricadenti nelle Frazioni di Fraigas e Chilivani;

CONSIDERATO che tale inconveniente sta causando mancanza d'acqua potabile nelle abitazioni della frazioni di Fraigas - Chilivani, creando notevoli disagi alla popolazione residente;

RITENUTO che sussistono gli estremi per procedere a richiedere l'intervento della Protezione Civile Regionale al fine di sopperire all'erogazione dell'acqua potabile alle 18 utenze domestiche ricadenti nelle Frazioni di Fraigas e Chilivani con la fornitura di n. 1 autobotte da Lt. 6.000 da metterà a disposizione dell'Ass.ne Lavož che effettuerà le consegne in loco con il proprio personale;

RITENUTO che sussistono gli estremi per procedere all'attivazione del C.O.C., al fine di garantire l'organizzazione di un servizio emergenza per la distribuzione di acqua potabile si mettono a disposizione le risorse umane dell'Ass.ne Lavož;

VISTA le note della Direzione generale della Protezione Civile n. 3955 del 10.07.2012, n. 6394 del 30.09.2014, n.1966 del 02.3.2015 e n. 10014 del 07.12.2016, inerenti le modalità di richiesta delle autobotti della protezione civile regionale per la fornitura di acqua potabile in caso di emergenze idriche;

ORDINA

Dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, fino al termine della criticità idrica, a tutti gli utenti del Servizio Idrico integrato un utilizzo corretto della risorsa idrica e, per i motivi in premessa:

- Il divieto di prelievo e di consumo di acqua, derivata da autobotti della Protezione Civile Regionale e dalle fontanelle pubbliche, per tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e per l'igiene personale.

AVVERTE

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione sino al termine della criticità idrica, che sarà comunicata tramite espressa revoca dell'Ordinanza.

Ogni infrazione ai divieti ed alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, sarà punita con l'applicazione di una pena pecuniaria che va da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00, come disposto dall'art. 7 bis, c 1bis del D.Legs. 267/2000 e s.m.i.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e copia della stessa venga diffusa mediante:

- alla Prefettura di Sassari;
- Protezione Civile Regionale
- al Comando Compagnia Carabinieri di Ozieri;
- al Comando Polizia Locale di Ozieri;
- alla Polizia Municipale di Ozieri
- alla pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Ozieri;
- al messo comunale per la divulgazione della presente Ordinanza mediante affissione nel territorio del Comune di Ozieri, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg. , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg., ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Copia del presente atto può essere richiesta presso i competenti uffici comunali.

DA MANDATO

Alla Polizia Municipale ed agli altri Agenti di Forza Pubblica circa il controllo dell'esatta osservanza del presente Provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Murgia Marco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-02-2018 al 24-02-2018

Lì 09-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piras Marina